

Osservazioni e proposte di emendamento del WWF Italia all'articolo 6 del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (AS N. 2469)

L'articolo 6 del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (AS N. 2469) conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali da coordinare con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica.

Nell'ambito del comma 2 dell'articolo 6, nel quale si fissano i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali i decreti legislativi devono essere adottati, alla lettera f), si stabilisce, in estrema sintesi, che gli enti locali debbano dare una motivazione anticipata e qualificata (...) che dia conto delle ragioni che sul piano economico, degli investimenti e della qualità dei costi dei servizi per gli utenti, giustifichino il mancato ricorso al mercato.

In parole più semplici, se un comune o un gruppo di comuni vogliono continuare a fornire l'acqua potabile, smaltire i rifiuti, gestire i trasporti pubblici e l'igiene urbana *in house* attraverso le proprie aziende dovranno spiegare alla Autorità Garante del Mercato perché vogliono ricorrere alla gestione pubblica, invece che affidarsi ai privati. In questo modo la concessione ai privati dei servizi pubblici diventerà la regola, mentre la gestione pubblica diverrà l'eccezione.

In questo modo viene riproposta una logica che venne sconfitta in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 che portarono, tra l'altro, all'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008, sui servizi pubblici locali, a seguito del raggiungimento del quorum e ad una massiccia prevalenza degli elettori che ne chiesero l'abrogazione: al referendum parteciparono il 55% degli elettori e il 95% dei votanti votò per l'abrogazione.

Il quesito referendario (frutto della richiesta di 1 milione e 400 mila elettori), tra i quattro oggetto della consultazione popolare del 2011, chiedeva appunto di abrogare o confermare il richiamato articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008 che stabiliva che i gestori dei servizi locali di rilevanza economica, come il servizio idrico integrato, i trasporti pubblici e lo smaltimento dei rifiuti dovessero essere scelti dal comune attraverso una gara d'appalto, riducendo così la possibilità di affidamento diretto ad una società pubblica "in house", ossia una società con gestione aziendale autonomo, ma a capitale interamente pubblico e partecipata dall'ente locale di riferimento.

Già allora la grande mobilitazione che portò al referendum fu motivata in particolare dall'opposizione alla "privatizzazione dell'acqua", anche se il referendum non riguardava solo i servizi idrici. Sta di fatto che questo argomento rimane centrale nel dibattito pubblico e, ci si augura, anche nel dibattito parlamentare, alla luce tra l'altro della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 (GA/10967) che dichiara "il diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale".

Ora, il WWF ritiene che questo diritto debba essere tutelato senza che ci siano penalizzazioni della gestione pubblica che privilegino un ricorso all'affidamento dei servizi pubblici locali ai privati non sempre giustificato e produttivo per la comunità. Le scelte di player privati - come dimostra, per analogia, la vicenda di Autostrade per l'Italia - non sono di per sé stesse rispettose delle regole del mercato e della qualità, l'economicità e l'affidabilità del servizio erogato.

Ciò non vuol dire che non si debbano rispettare le regole comunitarie sulla concorrenza o lo spirito degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR "Next generation Italia – Italia Domani", ma che si debba mantenere un equilibrio che, nel contempo, non vada in contrasto con la volontà popolare espressa nel 2011.

Pertanto, il WWF propone di stralciare l'articolo 6 e rinviare la trattazione di un tema tanto complesso ad un intervento legislativo organico che, ad avviso dell'associazione, dovrebbe riprendere le mosse dalla proposta di legge di iniziativa popolare che nel 2007 fu sottoscritta da 400.000 italiane e italiani (otto volte quanto richiesto dalla legge) e che, peraltro, è stata sempre ripresentata nelle varie legislature succedutesi (compresa l'attuale).

In subordine, limitatamente alla disposizione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge AC N. 2469, se ne propone la sostituzione con la seguente:

"f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua."